



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

SETTORE 7 -
PUBBLICA
ISTRUZIONE
CULTURA SERVIZI
ALLA PERSONA SUA

Servizio SUA –
Stazione Unica
Appaltante

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 4 DEL 19/04/2024

Proponente: ORRU BRUNO

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione con il Comune di Monserrato per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 36/2023 mediante la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari.

Vista la Deliberazione n. 31 del 28/09/2023 del Consiglio Metropolitan di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 1 del 08/01/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2026";

Premesso che

- che la Città Metropolitana ha costituito, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 17.12. 2018, la Stazione Unica Appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011 e degli artt. 3 e 37 del D. Lgs. 50/2016, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- e) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento della funzione;

Dato atto che

- con decreto del Sindaco Metropolitan n. 79 del 16/06/2021 è stato approvato il regolamento sul funzionamento della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Cagliari;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.16 del 23.05.2022 è stata approvata una convenzione da stipulare con tutti i comuni della Città Metropolitana di Cagliari al fine di stabilire i compiti attribuiti alla Stazione Unica Appaltante metropolitana e quelli di competenza dei singoli Enti che aderiranno da applicare esclusivamente nelle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC per l'espletamento delle gare di forniture e servizi sopra la soglia di €.40.000,00 e di lavori sopra la soglia di €.150.000,00;

Atteso che il 1 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

- l'art 62 del D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" statuisce:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarizzare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarizzare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari è attualmente qualificata con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'Allegato II.4, ed in fase di qualificazione ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che si rende necessario disciplinare, alla luce delle recenti integrazioni normative i compiti attribuiti alla Stazione Unica Appaltante metropolitana e quelli di competenza dei singoli Enti che aderiranno per tutte le gare rientranti nelle fattispecie ricadenti nel D.Lgs. 36/2023, sia in relazione alle effettive necessità dei medesimi che alle risorse umane e finanziarie disponibili, provvedendo a redigere un nuovo schema di convenzione;

Preso atto della volontà di adesione agli accordi con la Città Metropolitana da parte del Comune di Monserrato;

Visto il nuovo schema di convenzione predisposto dal Servizio S.U.A. per il Comune di Monserrato;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 79 del 16.06.2021 con il quale è stato approvato il "Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante" della Città Metropolitana di Cagliari;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Cagliari

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Monserrato, ai sensi del comma 5 dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 mediante la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE 7 -
PUBBLICA
ISTRUZIONE
CULTURA SERVIZI
ALLA PERSONA SUA

Servizio SUA –
Stazione Unica
Appaltante

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Eventuali note:

Cagliari lì 19/04/2024

Il Dirigente del Settore
ORRU BRUNO
